

## CIRCOLARE INFORMATIVA SETTORE CONSULENZA DEL LAVORO - PAGHE

**Oggetto: Coronavirus**

### **Decreto Coronavirus – Cura Italia**

Ieri pomeriggio è stato pubblicato il testo del Decreto Cura Italia con un pacchetto di misure per sostenere i lavoratori e l'economia nazionale in questo periodo difficile.

Cerchiamo di trovare una sintesi operativa delle disposizioni contenute (127 articoli). Queste dovranno poi essere adeguate alle singole realtà aziendali. Ovviamente saremo sempre a vostra disposizione per trovare le soluzioni migliori.

Titolo I – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Art. 1 - 18

Titolo II – Misure e sostegno del lavoro

Art. 19 – Casse integrazione guadagni

Con il decreto si cerca di trovare una soluzione per tutti i lavoratori colpiti dalla crisi. Qualche aspetto operativo è però demandato ad un decreto delle regioni e per noi della provincia autonoma di Bolzano di prossima emanazione.

Ne parleremo in una circolare nostra fra qualche giorno.

Prima di parlare di cassa integrazione o altri fondi integrativi del reddito bisogna però chiarire un concetto. Le casse integrazioni non garantiscono tutta la retribuzione persa del lavoratore e nella maggior parte dei casi neanche 80% della retribuzione come si legge spesso. L'80% si riferisce alla retribuzione fino a un certo limite (abbastanza basso). In pratica i lavoratori mandati in cassa integrazione riceveranno un'indennità di ca. € 5,00 lordi per ora.

Per molte aziende e anche lavoratori sarà più conveniente il ricorso alle ferie. Per i lavoratori perché in tal modo percepiscono la retribuzione intera, per le aziende perché in tal modo possono liberarsi di oneri futuri e avere anche un risparmio indiretto, dato che anche durante la cassa integrazione maturano i ratei differiti (ferie, mensilità aggiuntive, tfr). Ogni singolo caso deve essere accuratamente valutato.

Art. 23 – Congedo straordinario genitori.

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, fatto salvo per figli portatori di handicap, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.

Questo vale anche per lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani o commercianti INPS, la retribuzione spettante è di ca. € 20,00 giornaliera.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Fermo restando quanto previsto sopra, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità per il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole.

SEITE 1/4

In alternativa alla prestazione di cui sopra è prevista per i genitori di figli fino a 12 anni di età la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus di max € 600,00 per l'acquisto di voucher per il baby-sitting. (Nell'art. 25 questo importo viene aumentato a € 1.000,00 per i dipendenti del settore sanitario appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari).

Il bonus voucher è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità operative per le richieste del congedo e del bonus sono in fase di elaborazione da parte dell'INPS.

#### Art. 24 – Permessi retribuiti familiari

Il numero di giorni di permesso retribuito di cui all'art 33, comma 3 della L. 104/1992 è incrementato di ulteriori 12 giorni mensili usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

#### Art. 26 – Quarantena

Il periodo trascorso in quarantena è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

#### Art. 27 – Liberi professionisti indennità € 600,00

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito fiscale.

L'indennità di cui sopra è erogata dall'INPS, previa domanda ancora da definirsi.

#### Art. 28 – Lavoratori autonomi INPS indennità € 600,00

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito fiscale.

L'indennità di cui sopra è erogata dall'INPS, previa domanda ancora da definirsi.

#### Art. 29 – Lavoratori stagionali del turismo indennità € 600,00

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di entrata del decreto presente, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto presente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito fiscale.

L'indennità di cui sopra è erogata dall'INPS, previa domanda ancora da definirsi.

#### Art. 30 – Lavoratori agricoli indennità € 600,00

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito fiscale.

L'indennità di cui sopra è erogata dall'INPS, previa domanda ancora da definirsi.

#### Art. 31 – Incumulabilità tra indennità

Le indennità di cui agli articoli 27 – 30 e art 38 (spettacolo, vedi sotto) non sono tra essi cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

#### Art. 37 – Contributi lavoro domestico

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23/02/2020 al 31/05/2020. I pagamenti sono effettuati entro il 10/06/2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

## Art. 38 – Lavoratori dello spettacolo indennità € 600,00

Ai lavoratori iscritto al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito fiscale.

L'indennità di cui sopra è erogata dall'INPS, previa domanda ancora da definirsi.

## Art 46 – Licenziamenti oggettivi

Sono proibiti i licenziamenti oggettivi (crisi aziendali, ristrutturazioni ecc.) per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto presente.

## Titolo III – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

### Art. 49 – 59

## Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

### Art. 60 – Versamenti

La scadenza per i versamenti F24 è stato spostato per tutti dal 16/03/2020 al 20/03/2020.

### Art. 61 – Sospensione versamenti

Per le aziende operanti in settori particolarmente colpiti dalla crisi (turismo, musei, agenzia scommesse ecc) la sospensione vale per i versamenti con scadenza originaria fino al 30/04/2020. Questi vanno effettuati con data 31/05/2020.

### Art. 62 – Sospensione versamenti

Per le imprese ed i professionisti con sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 sono sospesi i versamenti originariamente scadenti tra 08/03/2020 e 31/03/2020, da effettuare adesso entro il 31/05/2020. (Il versamento scadente il 16/04/2020 va effettuato regolarmente)

In Italien ansässige Betriebe, welche 2019 einen Umsatz von weniger als 2 Mio Euro erwirtschaftet haben, können ihre Zahlungen, welche zwischen 08/03/2020 und 31/03/2020 fällig wären, mit Fälligkeit 31/05/2020 tätigen (die Zahlung 16/04/2020 erfolgt voraussichtlich termingerecht).

Aziende estere o nazionali con un ricavo 2019 maggiore di 2 milioni di euro effettuano i versamenti con scadenza 20/03/2020.

### Art. 63 – Premio lavoratori dipendenti

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente 2019 di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100,00 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Non serve domanda INPS. L'importo sarà emanato dal datore di lavoro entro il 2020 e compensato come credito con il modello di versamento F24.

### Art. 64 – Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione sostenute e documentate.

### Art. 65 – Credito d'imposta per botteghe e negozi

Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di immobili della categoria catastale C/1

### Art. 66 – Erogazioni liberali

Alle erogazioni liberali in favore dello stato spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000,00 euro.

Titolo V – Ulteriori disposizioni

Art. 72 - 126

### **Smart working – lavoro agile (da casa)**

Fino al 20/07/2020 gli obblighi amministrativi in merito alle denunce di smart working sono state modificate. Attualmente non vige l'obbligo di una stipula scritta con il singolo lavoratore interessato (che comunque può essere conveniente). È rimasto in vigore l'obbligo di comunicare al ministero del lavoro i dati dei lavoratori interessati e la durata presunta del lavoro agile. Teneteci informati, così possiamo consegnare le denunce richieste.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.  
www.contracta.it – Tel. 0473/497902 – E-Mail: [personal@contracta.it](mailto:personal@contracta.it)

Merano, marzo 2020